

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIROGLIO, GRAZIOLI, GUSSO, SALERNO e
MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Modificazione alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti, destinati al funzionamento degli aeromobili adibiti ad uso agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, convertito in legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, prevedono l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per i carburanti destinati ad azionare macchine agricole adibite alla esecuzione di lavori in agricoltura. È indubbio che ormai da anni si assiste ad un massiccio impiego di mezzi aerei che, oltre ad essere utilizzati per la difesa antigrandine, sono impiegati — in particolare modo gli aeromobili con ala rotante (elicotteri) — in lavori prettamente agricoli, quali i trattamenti antiparassitari, il diserbo chimico, la semina, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, eccetera.

È necessario aggiungere, altresì, che l'impiego di aeromobili in agricoltura assicura, oltre a una notevole rapidità di esecuzione, un valido succedaneo della ristretta potenzialità di mano d'opera di cui soffre l'agricoltura in Italia, senza contare la garanzia che l'impiego di tali mezzi fornisce in materia di sicurezza del lavoro, specie quando ven-

gono utilizzate per le lavorazioni sostanze particolarmente nocive all'organismo umano.

In questi casi è possibile evitare il contagio o l'assorbimento da parte del lavoratore degli elementi nocivi contenuti, a volte anche in forti concentrazioni, nelle sostanze irrorate.

Ai vantaggi di ordine tecnico offerti dagli aeromobili dovrebbe corrispondere una economia di gestione sulla quale grava in modo sensibile il costo del carburante.

Esistono già disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali sui carburanti destinati all'azionamento delle macchine agricole, ma esse non contemplano la possibilità che di tali agevolazioni fruiscono i mezzi aeragricoli.

Il progresso tecnico tuttavia impone che la legislazione vi si adegui, tenendo conto delle nuove pressanti esigenze.

È questo lo scopo che si propone il presente disegno di legge che ha come finalità di esentare dall'imposta di fabbricazione il carburante destinato al funzionamento di aeromobili per uso agricolo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto, dopo il punto 2) della lettera G) « Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi », il seguente punto *2-bis*):

« *2-bis*) destinati al funzionamento degli aeromobili allorchè adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ».